

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolarmente attribuita ai Comuni ai sensi dell'art.52 del Dlgs 446/1997 ed ai sensi dell'art.1 del Dlgs 360/1998, disciplina in via generale il procedimento della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.2

Organo Competente

- 1) Ai sensi del combinato disposto dell'art.42, comma 2 lett.f, e 48 del Dlgs 267/2000, organo competente a deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è la Giunta Comunale con propria deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione sia esso stabilito con legge o differito con altro provvedimento.
- 2) La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 per cento punti percentuali.
- 3) In sede di prima applicazione, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, nonché le esenzioni, sono approvate dal Consiglio Comunale con la medesima deliberazione di approvazione del presente regolamento.
- 4) Le deliberazioni di cui ai comma 1 e 3 sono pubblicate, oltre che all'albo pretorio, sul sito informatico individuato dal Capo del Dipartimento per le politiche fiscali dell'Economia e delle Finanze.

Art.3

Esenzioni

La Giunta Comunale, con la medesima deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione può prevedere una soglia di esenzione nei confronti dei cittadini che posseggano specifici requisiti reddituali.

ART.4

Funzionario Responsabile

Funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale IRPEF è il Responsabile dell'area Economico Finanziaria.

Art.5

Pagamento e Riscossione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento e riscossione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche esse vengono effettuate, con le modalità previste dalla Legge.

Art. 6

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 01 Gennaio 2007.